L'USURA NON È UN GIOCO

INDAGINE VOLTA AD INDIVIDUARE I COMPORTAMENTI A RISCHIO E QUELLI VIRTUOSI NELLE SALE GIOCO

codere

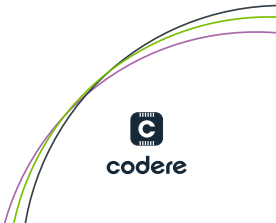
codere

L'USURA NON È UN GIOCO

Sommario

1. Premessa
2. Quali sono i reati possibili nel settore dei giochi?
3. Quali sono gli strumenti di contrasto?
4. Quali sono nello specifico gli obblighi di legge antiriciclaggio?
5. Quali sono gli strumenti di contrasto previsti dagli operatori di Gioco?

codere

1. Premessa

Il settore dei giochi, spesso vittima di una demonizzazione generalizzata ed irragionevole, ha il merito di offrire lavoro a centinaia di migliaia di addetti e di gestire flussi di denaro ricollegabili a moltissime imprese sul territorio nazionale. Tuttavia è al contempo innegabile che detto settore – soprattutto in ragione del volume di affari che movimenta – è interessato da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Il comparto dei giochi viene talvolta strumentalizzato dalla criminalità organizzata per attuare condotte che deviano dall'assetto socio-economico originario e portano alla commissione, tra gli altri, dei reati di usura, estorsione e riciclaggio.

L'analisi condotta, su incarico del Gruppo Codere, è volta ad evidenziare i comportamenti a rischio e quelli virtuosi posti in essere nelle proprie sale dai giocatori.

Il presente lavoro, dopo aver individuato i possibili reati configurabili nel comparto de quo, analizza gli attuali strumenti di contrasto – con uno specifico focus sulla nuova normativa antiriciclaggio – predisposti dal nostro legislatore.

codere

2. Quali sono i reati possibili nel settore gioco?

Usura

Il giocatore abituale, che si sia esposto con debiti da gioco, può incorrere nella tentazione di entrare nel circuito del credito usuraio per ripianare le proprie perdite. L'usura è un reato contro il patrimonio che commette "chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Lo stesso reato si configura nei confronti di chi procura a taluno denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria" (art.644 c.p.).

Si tratta di una tipica norma penale "in bianco", in cui cioè il precetto, a differenza della sanzione che viene determinata, deve essere integrato da un elemento esterno, costituito in questo caso dal decreto del Ministro del Tesoro contenente la rilevazione del tasso effettivo globale medio.
L'art.644 c.p. propone diverse ipotesi di usura: tradizionale o oggettiva (primo comma); mediazione usuraria (secondo comma); soggettiva (terzo comma).

1.
L'usura oggettiva, definita anche "presunta", ricorre anche in assenza di una situazione di debolezza economica della vittima del reato, essendo determinante unicamente il tasso di soglia applicato dall'usuraio; qui il bene giuridico tutelato dalla norma, infatti, è l'ordine del mercato del credito.

2.
La mediazione usuraria è la condotta consistente nella percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per l'attività svolta all'interno del rapporto usuraio. Tale prestazione può consistere, così come per l'usura tradizionale, nel consegnare una somma di danaro o nel procurare alla vittima una qualsiasi altra utilità. Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della norma anche la cessione a prezzo esoso di un immobile e l'usura reale (cioè quella che prevede come dazione o promessa non il denaro, ma altri vantaggi o utilità).

3.
L'usura soggettiva, detta anche "in concreto", prevede che siano da considerare usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia determinato dalla legge quando, fatta una valutazione media degli interessi praticati, ci si renda conto che quell'interesse sia sproporzionato rispetto a quella vittima che si trova in particolari situazioni finanziarie. Dunque, mentre nell'usura oggettiva il tasso soglia rappresenta un dato obiettivo da tenere in considerazione, nell'usura soggettiva sono da determinare le circostanze tali da far ritenere usurario il tasso pattuito entro soglia, quali: la difficoltà economica della vittima, la sproporzione e le concrete modalità del fatto. L'usura soggettiva è la fattispecie più ricorrente nel gioco. Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

codere

Estorsione

Il soggetto che abbia conseguito una vincita può subire un'estorsione da parte delle organizzazioni criminali sull'incasso appena ottenuto (fenomeno del racket). Il racket è un termine di lingua inglese che indica attività criminose finalizzate a controllare determinati settori delle attività economiche e commerciali, estorcendo denaro con l'intimidazione e punendo materialmente chi si rifiuta di sottostare a questo sistema. Il presupposto del fenomeno è rappresentato dal reato di estorsione che viene commesso da "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". (art.629 c.p.).

L'estorsione è un reato plurioffensivo, poiché risultano lesi sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il reato è caratterizzato da alcuni elementi tipici: la minaccia, la violenza, il costringimento a fare o ad omettere qualcosa, il risultato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Per la configurabilità del reato di estorsione, la violenza o la minaccia, da intendersi quali alternative, possono concretarsi in qualunque forma o modo: esse devono essere dirette a coartare la volontà della vittima in modo che compia un atto di disposizione patrimoniale. Riguardo l'elemento dello stato di costrizione della vittima, esso può avere come oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (donazione di una somma di danaro) o negativo (remissione di un debito).

Al contrario delle modalità della condotta (previste in alternativa), il profitto per il soggetto attivo e il danno per il soggetto passivo devono essere indefettibilmente presenti. Il pregiudizio patrimoniale costituisce un elemento essenziale; occorre, inoltre, che l'azione del colpevole incida immediatamente e direttamente sul patrimonio della persona offesa. Il profitto non ha rilevanza esclusivamente economica o patrimoniale, ma si può trattare di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve essere esclusivamente di natura patrimoniale.

L'ipotesi base di estorsione prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 4.000; al contempo, la forma aggravata viene punita con la reclusione da sette a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000. L'estorsione è un pericolo anche per i gestori delle sale da gioco. Sovente, infatti, la malavita locale chiede un quantum per la protezione e la c.d. "guardiania", oppure somme più proporzionali sui giocatori accompagnati in sala. Inoltre, imprese che forniscono apparecchi da gioco impongono spesso ai gestori di acquistarle presso di loro, a prezzi che comprendono anche l'eventuale falsificazione della scheda collegata ai Monopoli di Stato.

Riciclaggio

Il riciclaggio nel settore giochi può avvenire principalmente secondo due modalità: attività connesse all'acquisizione di un veicolo societario (società concessionaria ovvero società di gestione delle attività di gaming) oppure all'utilizzo di tecniche e sistemi di gioco disponibili sul mercato. Entrambe le ipotesi sono accomunate dalla finalità, tipica del reato di riciclaggio, di reintrodurre nel circuito economico il denaro proveniente da attività criminali. Il legislatore italiano all'art.648 bis c.p. prevede che commette reato di riciclaggio **"chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".**

Il reato di riciclaggio è composto da due fasi, distinte ma complementari, che sono la commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque e l'intervento di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto, il quale, essendo a conoscenza dell'origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria occultandone la provenienza illecita.

Sono essenzialmente tre le fasi del ciclo di riciclaggio, tese a far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro:

1. fase del collocamento o **immersion,** nell'ambito della quale il denaro contante di origine delittuosa viene trasformato in un complesso di saldi attivi presso gli intermediari finanziari (moneta scritturale);

2. fase di **laundering**, in cui attraverso l'eliminazione di ogni traccia contabile si dissociano i guadagni dalla fonte illecita;

3. fase di **integration**, consistente nell'immissione del denaro nel sistema legale con modalità apparentemente lecite. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Le tecniche maggiormente utilizzate sono quelle dell'introduzione negli apparecchi di banconote secondo i limiti di legge, per poi ottenere i ticket vincenti o comunque recanti il residuo. Le banconote provengono ovviamente da delitto. Anche "l'anticipo delle vincite" ai clienti costituisce modalità frequente di riciclaggio, laddove al vincitore, in cambio del ticket o biglietto (es. "gratta e vinci") risultato vincente, si anticipa la somma in contanti, ottenendo in cambio lo stesso ticket per incassare la vincita (superiore a quanto anticipato). Le difficoltà maggiori si registrano sul lato della quantificazione dei flussi finanziari coinvolti che, essendo illeciti, restano in gran parte occulti e sulla crescente opacità e complessità delle tecniche di riciclaggio. Ad esempio, nel campo del gioco online, una delle tecniche utilizzate nel c.d. **poker cash** è l'intesa fraudolenta tra giocatori che può avvenire in diversi modi: **soft play** (quando uno dei giocatori decide di ritirarsi pur potendo vincere per favorire l'altro); **chat collusiva** (scambio di informazioni tra due giocatori); **dumping** (un giocatore vince immeritatamente grazie al sostegno dell'altro per "ripulire" il denaro). I giochi da casinò e le scommesse sono altri strumenti utilizzati per l'immissione di denaro sporco nel sistema. Infatti, data l'elevata percentuale degli incassi (98%) redistribuita in vincite, si comprende come questa modalità di gioco sia attrattiva per chi voglia riciclare, in quanto consente di riottenere la quasi totalità della somma giocata, di origine illecita, trasformata in incasso da vincita. Sempre nell'ambito del settore scommesse, un'altra modalità è rappresentata dall'infiltrazione della criminalità nella struttura societaria del bookmaker. In altre parole, le entrate della società provenienti da scommesse dei giocatori, quindi regolari, sono in realtà versate dallo stesso operatore a proprio beneficio.

3. Quali sono gli strumenti di contrasto?

Per contrastare i fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione online dei giochi con vincite in denaro il Testo Unico del 1931 in materia di pubblica sicurezza (più volte aggiornato) attribuisce all'Agenzia Dogane Monopoli la puntuale regolamentazione del settore e l'inibizione dei siti web privi delle autorizzazioni previste o che svolgono attività in contrasto con la disciplina vigente. La legge 220/2010 riforma lo schema tipo di convenzione per le concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici, anche al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore, di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età. La legge n. 111/2011, sulla stessa scia, inserisce norme più severe sui requisiti dei Concessionari di giochi pubblici e disposizioni per contrastare l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio e inasprisce le sanzioni di natura pecuniaria ovvero di sospensione dell'esercizio o di revoca in caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni. Tuttavia, l'intervento più organico in materia è stato effettuato con il decreto-legge n. 158 del 2012, c.d. Decreto Balduzzi (convertito nella legge n. 189/2012). Vengono innanzitutto adottate misure di carattere sanitario: si prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Per quanto concerne i mezzi di informazione/diffusione, si vieta l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori, sui giornali nonché via internet. I trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vengono puniti con una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro. Le schedine, i tagliandi, gli apparecchi di gioco, i punti di vendita di scommesse, i siti internet destinati all'offerta di giochi devono riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita.

In caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro. Viene ribadito il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Altri strumenti di contrasto sono rappresentati dalle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i Concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato, a cura della Guardia di Finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. Nei casi di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche" ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la SOS (Segnalazione di Operazione Sospetta), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000. All'irrogazione di tali sanzioni pecuniarie provvede con decreto il Ministero dell'economia e delle finanze. La Guardia di Finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del d.lgs 231/07, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di Finanza all'Agenzia Dogane e Monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per quanto riguarda l'usura, va ricordato che non è previsto l'accesso ai fondi antiusura gestiti dal Commissario Governativo Antiracket. Ciò non comporta, però, l'esonero da benefici in caso di denuncia dell'estorsore o usuraio, come ad esempio il sostegno delle vittime offerto da una serie di Associazioni Antiusura. Si coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che il reato di usura venga sanzionato più agevolmente, mediante una modifica normativa che preveda un maggiore peso della valutazione dello "stato di bisogno" e, in questo caso, dell'eventuale "dipendenza da gioco".

4. Quali sono nello specifico gli obblighi di legge antiriciclaggio?

Il d.lgs 90/2017 ha introdotto delle modifiche alla disciplina dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio che hanno riguardato anche i prestatori di servizio di gioco. Rientrano nella categoria:
a) gli operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Secondo la Circolare AAMS del 30 giugno 2017, recante le prime indicazioni sul d.lgs 90/2017, sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto i settori delle lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica (Totocalcio, Il 9, Totogol, tutte le tipologie di Big, V7). I prestatori di servizi di gioco, pertanto, poiché rientranti nell'elenco dei soggetti obbligati devono ottemperare ai medesimi adempimenti antiriciclaggio cui sono sottoposti questi ultimi, ossia agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, gli operatori di gioco online procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla
modifica del conto di gioco (il conto sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi).
Essi, inoltre, acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazione di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni ze ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco online, pone in essere le suddette operazioni.

Per il gioco su rete fisica (a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali), le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti - attraverso i quali il concessionario offre i servizi di gioco - su ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni per un importo pari o superiore a 2.000 euro.

Il predetto limite è diminuito a 500 euro per le operazioni riguardanti giochi offerti tramite apparecchi VLT. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di: a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

Mentre, nel caso vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti a procedere all'identificazione, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Essi, a tal fine, acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario gli obblighi di conservazione dei dati per un periodo di dieci anni.
I gestori di case da gioco, invece, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro.
Essi sono tenuti ad applicare sempre tali misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Hanno, inoltre, l'obbligo di conservare per dieci anni i dati e le informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco per cui abbiano provveduto all'identificazione del cliente, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio di gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.

Con riferimento agli obblighi di segnalazione, la normativa antiriciclaggio prevede che i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviino senza ritardo alla UIF, una SOS quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche delle capacità economiche dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto.

La normativa prevede, inoltre, altre disposizioni specifiche per questa categoria di soggetti obbligati riguardanti, nello specifico, le misure per la mitigazione del rischio. L'art. 52 prescrive, infatti, ai concessionari di gioco di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgano per l'offerta di servizi di gioco.

Come può agevolmente notarsi, la disciplina contempla una serie di adempimenti stringenti, che possono assimilarsi a quelli dettati per il sistema bancario, e che risultano, ancorché utili, non certamente economici dal punto di vista dalla loro implementazione.

5. Quali sono gli strumenti di contrasto previsti dagli operatori di Gioco?

Gli Operatori del Settore Giochi (Concessionari, Gestori e Esercenti), al fine di implementare comportamenti virtuosi e conformi alla normativa antiriciclaggio, adottano idonei sistemi di controllo di prevenzione del rischio sia attraverso specifiche procedure, linee guida, manuali di riferimento, modelli organizzativi 231, adeguamenti tecnologici e sia attraverso azioni di formazione ed informazione per tutti i propri dipendenti e i collaboratori allo scopo di costituire un utile contributo per la crescita della cultura antiriciclaggio.

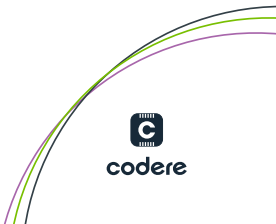
codere

codere

CON IL GIOCO RESPONSABILE
ADM
18+

IL GIOCO PUÒ CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA. È VIETATO GIOCARE AI MINORI DI ANNI 18.
È possibile consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi su www.adm.gov.it nelle sezioni dedicate.